



Proposta di intervento correttivo del Regolamento ministeriale (D.M.) recante i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, in relazione all'intervenuta riforma della competenza per valore e materia del Giudice di Pace

L'Organismo Congressuale Forense, in esecuzione del mandato congressuale affidato con la mozione n. 6 approvata nel Congresso forense di Roma del 23 e 24 luglio 2021 che gli attribuisce il compito di monitorare e verificare la corretta applicazione dell'Equo compenso di cui alla Legge 49 del 21.04.2023, nonché la rispondenza dei parametri ministeriali ai principi di cui all'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2223 per una retribuzione adeguata all'Importanza dell'opera e al decoro della professione e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro,

RILEVA

come la recente riforma della competenza per valore del Giudice di Pace la cui completa applicazione interverrà nell'ottobre 2025, abbia già prodotto degli evidenti effetti distorsivi sui riferimenti per valore della tabelle di determinazione dei parametri applicabili nella liquidazione giudiziale dei compensi, in sostanziale evidente contrasto con le disposizioni di aggiornamento dei parametri di cui all'ultimo Regolamento licenziato con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, provocando, a parità di valore e di materia della causa e quindi di quantità e qualità dell'opera prestata, una grave e notevolissima riduzione dei compensi riconoscibili secondo i parametri all'avvocato; questo per effetto della sola novella che estende il perimetro delle competenze del Giudice onorario di Pace, avanti al quale, secondo i parametri, i compensi per le medesime prestazioni sono inferiori di circa la metà.

In proposito si veda di seguito analiticamente il raffronto sinottico dell'attuale disciplina dei parametri e degli effetti del mutamento di competenza del G.d.P. di seguito illustrata.

L'attuale sistema dei parametri in relazione alla riforma del Giudice onorario di pace

A) Le tabelle dei parametri

E' necessario partire dal dato strettamente numerico, esaminando le allegate tabelle di cui al DM 55/2014, così come aggiornate e modificate dal D.M. 147/22 in vigore dal 23 ottobre 2022.

1. GIUDICE DI PACE

Tabella di cui all'art. 5, comma 1, D.M. 13 agosto 2022, n. 147, a decorrere dal 23 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 6, comma 1, del medesimo D.M. n. 147/2022.

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00
1. Fase di studio della controversia	68,00	236,00	425,00
2. Fase introduttiva del giudizio	68,00	252,00	352,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	68,00	352,00	567,00
4. Fase decisionale	142,00	425,00	746,00

€. 1265,00

2090,00

2. GIUDIZIO ORDINARIO TRIBUNALE

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00

1. Fase di studio della controversia	131,00	425,00	919,00	1.701,00	2.552,00	3.544,00
2. Fase introduttiva del giudizio	131,00	425,00	777,00	1.204,00	1.628,00	2.338,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	200,00	851,00	1.680,00	1.806,00	5.670,00	10.411,00
4. Fase decisionale	200,00	851,00	1.701,00	2.905,00	4.253,00	6.164,00

€. 2.552,00 5.077,00 7.616,00

B) La novella della competenza per valore e materia del Giudice di Pace introdotta dall'art. 27 D. lgs n.116/2017

Si concretizzerà, nell'ottobre del 2025 l'ampliamento delle competenze del **Giudice onorario di pace previsto dal D. Lgs. n. 116/2017**. Così come disposto dall'art. 27 del citato D. Lgs., a decorrere dal 31/10/ 2025 la competenza per valore del Giudice di Pace (già aumentata per effetto della riforma Cartabia da 5.000 agli attuali € 10.000), aumenterà **ad € 30.000** per le cause relative a beni mobili e da € 25.000 **a € 50.000**, per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti. Infatti con la riforma Cartabia la competenza per valore era già stata aumentata ad €.10.000 per le cause aventi ad oggetto beni mobili e ad €. 30.000 per le cause per danni da sinistro stradale o nautico. Già questa riforma della competenza del Giudice di onorario di Pace mostra *ictu oculi* la differenza in negativo dell'ammontare dei compensi che già subiscono e che subiranno nel giro di un anno, le prestazioni professionali degli avvocati al passaggio della competenza al Giudice di Pace.



Di seguito, si riporta il testo dell'art. 27 del D.Lgs. 116/2017 dal quale si può apprezzare la vasta portata dell'aumento non solo *ratione valoris*, ma pure per ampie e specifiche materie della competenza del Giudice Onorario di Pace

Capo X

Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace

Art. 27. Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile

In vigore dal 31 ottobre 2025

1. Al sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro primo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'[articolo 7](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «trentamila»;

b) al secondo comma, la parola: «ventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;

c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) per le cause relative ad apposizione di termini»;»;

2) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'[articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile](#) (tutte le cause in materia di condominio);»;

3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti:

«3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni (tutte le cause relative alla disciplina del muro, canali, alberi, fossi e siepi);

3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice (*cause in materia di luci*);

3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;

3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;

3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;

3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;

3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;

3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli [articoli 1107 e 1109 del codice civile](#);

Via Valadier 42, 00193 Roma - Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec : organismocongressualeforense@pec.it

3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;

d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:

1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;

2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;

3) per le cause in materia di accessione;

4) per le cause in materia di superficie.

Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.»;

2) dopo l'[articolo 15](#) è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.

Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.»;

3) all'[articolo 113](#), secondo comma, la parola: «millecento» è sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»;

b) al libro terzo, titolo II, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'[articolo 513](#), terzo comma, le parole: «Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice di pace»;

2) all'[articolo 518](#), sesto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

3) all'[articolo 519](#), primo comma, le parole: «presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;

4) all'[articolo 520](#), primo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

5) all'[articolo 521-bis](#), quinto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

6) all'[articolo 543](#), la parola: «tribunale», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «giudice»;

c) al libro quarto, titolo IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'[articolo 763](#), primo comma, dopo le parole: «dal giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;

2) all'[articolo 764](#), primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;

3) all'[articolo 765](#), secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

- b) *il secondo periodo è soppresso;*
- 4) *all'articolo 769 la parola: «tribunale» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».*
2. *Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:*
- a) *al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni:*
- 1) *all'articolo 485, primo comma, secondo periodo, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;*
- 2) *all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni:*
- a) *al secondo comma, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;*
- b) *al sesto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;*
- 3) *all'articolo 621, primo comma, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;*
- 4) *all'articolo 736, secondo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».*
- b) *al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni:*
- 1) *all'articolo 1211 la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;*
- 2) *all'articolo 1514, primo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;*
- 3) *all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»;*
- 4) *all'articolo 1841, la parola: «tribunale» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».*
3. *Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:*
- a) *all'articolo 51-bis, le parole: «620, secondo e sesto comma, 621, primo comma,», nonché le parole: «e 736, secondo comma,» sono soppresse;*
- b) *all'articolo 57, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura civile.»;*
- c) *all'articolo 57-bis, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;*
- d) *dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:*
«Art. 60-bis. - Le domande previste dall'articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.
Art. 60-ter. - Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, è competente il giudice di pace.»;
- e) *all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:*
- 1) *al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace»;*
- 2) *il secondo comma è sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.»;*



- f) *l'articolo 73-bis è abrogato;*
- g) *all'articolo 77, secondo comma, la parola: «pretore» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;*
- h) *all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:*
- 1) *al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»;*
 - 2) *il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.».*
 4. *All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».*
 5. *All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale».*

Note:

[36]NDR: A norma dell'art. 32, comma 3, del presente provvedimento, come sostituito dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

Si tratta di una modifica significativa dell'attuale sistema di riparto della giurisdizione civile che vedrà aumentare sensibilmente la competenza per valore e funzionale del Giudice di Pace, persino superiore a quella un tempo affidata al Pretore (50 Milioni di Lire), al punto che, vista l'ampiezza delle attribuzioni, esso diventerà sostanzialmente il giudice adito per la maggior parte del contenzioso ordinario di primo grado, con conseguente notevole *impatto sul reddito del singolo avvocato ed in generale sul "P.I.L." dell'intera avvocatura.*

In sostanza i compensi, a parità di valore della causa o di materia e quindi di quantità e qualità della prestazione necessaria, **con i vigenti parametri che agganciano le distinte tabelle al diverso giudice competente, subiranno un decremento matematico che sarà del 51% per le cause di valore superiore a 5.000 €, sino ad ora affidate alla competenza del Tribunale e del 59% per quelle dello scaglione superiore fino a 26.000 €.**

A titolo di eloquente esempio, un avvocato che oggi patrocini avanti il Tribunale una casa di recupero credito o risarcimento del valore di 20.000 € ha diritto ad un compenso



di 5.077 €, a breve, vedrà ridotto il proprio compenso ad € 2.090, per la tutela dello stesso diritto e dello stesso valore avanti il Giudice di Pace.

Si tenga presente che analogo pregiudizio si verificherà per tutte le cause di valore indeterminabile, di cui si riporta l'attuale disciplina.

Art. 5 DM 55/2014 Determinazione del valore della controversia

In vigore dal 23 ottobre 2022.

1. *Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - **è determinato a norma del codice di procedura civile.***

5. *Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.*

6. **Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.** *Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.*

Di contro, invece, davanti al Giudice di Pace tutte le cause di valore fino a 26.000, sarebbero liquidate utilizzando i relativi parametri già vigenti per esso dal 2022, con una liquidazione massima di € 2.000, non essendo prevista una tabella per scaglioni di valore superiore.

I parametri forensi ed il loro necessario adeguamento

Alla luce della riforma della competenza del Giudice di Pace, così divenuta assorbente della maggior parte del contenzioso civile ordinario, appaiono anacronistici e superati gli attuali vigenti parametri ministeriali con le distinzioni delle tabelle dei compensi in relazione al diverso giudice competente, con l'effetto che il modesto aumento periodico



connesso anche agli aumenti ISTAT nell'ordine del + 15 % biennale, viene così precipitato ad una diminuzione del 55 %.

Per questo O.C.F. propone e chiede

una revisione dei parametri, in occasione del previsto e periodico aggiornamento biennale atteso per la naturale scadenza a fine del 2024, con la introduzione di tabelle uniche per tutte le cause Civili di primo grado, legate unicamente al valore della causa o in specifici casi alla materia o al diverso rito (volontaria giurisdizione, cautelare, esecuzione etc etc), indipendentemente dal giudice competente. Un tale criterio consentirà una qualificazione più aderente all'effettiva prestazione professionale dell'avvocato e nondimeno del giudice che esercita la funzione giurisdizionale.

Giudici di Pace e Tribunali emettono sentenze nel nome del popolo italiano, non c'è ragione, prima logica che giuridica, che l'attività professionale non venga remunerata in eguale misura di fronte a Giudici che emettono, tutti, lo stesso tipo di provvedimento ed a seguito di analoghe procedure e adempimenti di rito, le cui singole prestazioni, già da oltre 12 anni con l'introduzione dei parametri, sono riassunte ed agglomerate nelle note 4 amplissime fasi dell'Esame e studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.

Roma, 20 aprile 2024